

-----S T A T U T O-----

TITOLO I-----

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI-----

ART.1-----

DENOMINAZIONE E SEDE-----


E' costituita con sede nel comune di Montechiarugolo la società cooperativa sociale denominata "GIOLLI Società Cooperativa Sociale - Centro permanente di ricerca e sperimentazione teatrale sui metodi Boal e Freire", enunciabile anche "GIOLLI cooperativa sociale".-----

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato al primo comma con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.-----

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, unità locali, agenzie ed uffici anche altrove.-----

In tutti gli atti e nella corrispondenza della cooperativa oltre alla denominazione sociale dovranno essere indicati la sede e il registro delle imprese presso il quale la cooperativa è registrata, il numero di iscrizione presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.-----

Il domicilio dei soci, degli amministratori, se nominati dei sindaci e del revisore (per i rapporti tra loro e/o con la società) è quello risultante dai libri sociali, nei quali devono essere indicate le relative generalità.-----



ART.2-----	le,
DURATA-----	citta
La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costitu-	In pe
zione fino al 31 dicembre 2068 e potrà essere prorogata con	buire
deliberazione dell'assemblea.-----	(chia
ART.3-----	indiv
NORME APPLICABILI-----	que
Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia,	strut
nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del libro V del	chiar
codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto	Tale
dal predetto Titolo VI del codice civile, in quanto compatibi-	rappo
li, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.--	La co
Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni	fasce
di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figu-	trizz
ra del socio lavoratore, e successive modificazioni ed inte-	giova
grazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre	la fo
1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative so-	famil
ciali, e successive modificazioni ed integrazioni.-----	Gli c
TITOLO II-----	indic
SCOPO - OGGETTO-----	A) Ag
ART.4-----	zione
SCOPO-----	appro
La cooperativa, conformemente alla Legge 381 del 1991 non ha	speci
scopo di lucro, ma quello di perseguire l'interesse generale	grupp
della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-	adatt

le, alla crescita culturale e sociale della generalità dei
cittadini.

In particolare, lo scopo della cooperativa è quello di contribuire, attraverso l'uso prioritario del Teatro dell'Oppresso (chiamato d'ora innanzi per semplicità TdO), alla liberazione individuale e collettiva da ogni forma di oppressione, comunque si mostri e giustifichi; sia essa violenza diretta, strutturale o culturale, fisica, verbale o psicologica, dichiarata o latente.

Tale scopo riguarda anche la vita stessa della cooperativa e i rapporti tra i suoi membri.

La cooperativa intende lavorare "a favore di e assieme a" le fasce più svantaggiate della nostra società (persone psichiatrizzate, detenuti, disoccupati, immigrati, tossicodipendenti, giovani, disabili, anziani...) sia direttamente che attraverso la formazione dei rispettivi operatori e volontari, nonché di familiari e reti sociali secondarie.

Gli obiettivi generali coerenti con lo scopo sono qui di sotto indicati:

A) Approfondire il metodo del TdO attraverso una sperimentazione sempre più vasta e organica, in connessione con altri approcci compatibili (Coscientizzazione freiriana, Nonviolenza specifica, Sviluppo di Comunità, ecc.) e in collaborazione con gruppi ed Enti affini, allo scopo di verificarne la validità, adattarlo ai diversi contesti, contribuire alla trasformazione

personale e sociale verso rapporti più equi tra esseri umani,
tra culture, con la natura.-----

B) Diffondere il metodo di lavoro del TdO, sviluppando la "te-
atralità" individuale e collettiva come una delle capacità
umane sottovalutate, nella direzione della riappropriazione
sociale degli strumenti di produzione teatrale.-----

C) Stimolare la partecipazione in prima persona ai processi
sociali di cambiamento, la solidarietà e la cooperazione a
tutti i livelli, anche internazionale, l'attenzione ai diritti
civili, personali e collettivi.-----

D) Contribuire allo sviluppo di una cultura di pace, nonvio-
lenza e rispetto delle differenze tra le persone, i gruppi,
le culture, come arricchimento dell'essere umano.-----

E) Promuovere il benessere individuale e collettivo come pre-
venzione del disagio sociale, attraverso processi di auto-
promozione della comunità, il confronto con le istituzio-
ni del territorio e lo sviluppo della capacità indivi-
duale e collettiva di assumersi la responsabilità del pro-
prio benessere (in quanto sviluppo delle proprie poten-
zialità nell'unità dell'esperienza corporea, emotiva, in-
tellettuale).-----

F) Facilitare lo sviluppo di una rete di gruppi locali che
pongano al centro della loro attività i temi della qualità
della vita, dell'auto-promozione, della partecipazione.-----

In tal senso la cooperativa potrà svolgere la propria attività:

ani, mutualistica anche a favore di soggetti terzi non soci.-----
 --- Le collaborazioni sul territorio.-----
 'te Per poter curare gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-
 tà economico e culturale delle comunità, si intende cooperare con
 one altre realtà affini (enti pubblici e privati di vario genere)
 --- su scala locale, nazionale, internazionale.-----
 essi Di conseguenza la cooperativa potrà realizzare i propri scopi
 e a sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della
 itti comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con
 --- finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo
 vio- l'autogestione della cooperativa stessa.-----
 opi, La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo
 --- del movimento cooperativo.-----
 ore- Perciò su delibera dell'Organo Amministrativo potrà aderire ad
 ato- Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative
 sio- di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di
 ivi- servizio.-----
 oro- La cooperativa infatti si ispira a principi della cooperazione
 cen- per come è nata e si è sviluppata nel mondo ed in rapporto ad
 in- essi agisce; questi principi sono:-----
 --- mutualità, solidarietà, democraticità, responsabilità, spirito
 che comunitario, legame col territorio, equa distribuzione dei be-
 tà ni, rispetto tra le culture, rispetto delle differenze, ri-
 --- spetto dell'ecosistema, lavoro inteso come collaborazione e
 vità non come strumento per l'arricchimento, priorità dell'essere

umano sul denaro.-----	Le
Il lavoro.-----	La
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	ch
ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto	ce
di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipo-	se
logie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma	AF
consenta la legislazione italiana.-----	OG
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	La
soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai	de
sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n°. 142. ----	A)
La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mu-	al
tualità senza fini di speculazione privata; opera in forma mu-	ir
tualistica tramite la gestione collettiva della cooperativa e	di
dando continuità di occupazione lavorativa ai soci lavoratori,	gi
alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali	di
possibili.-----	ci
La cooperativa si avvale delle prestazioni lavorative dei pro-	es
pri soci, e nei casi in cui se ne presenti l'esigenza, anche	Ti
di prestazioni di soggetti terzi non-soci.-----	mi
La gestione sociale perciò deve essere orientata al consegu-	ni
mento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui	ci
agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.-----	ci
Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in	ci
ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D.	ri
30 marzo 1942, n°318.-----	t

Le decisioni.

La cooperativa è impostata sui principi della nonviolenza anche nella sua gestione; pertanto i soci si impegnano nei processi decisionali e utilizzare in prima battuta il metodo consensuale nonviolento.

ART.5

OGGETTO

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

A) INTERVENTI E PROGETTI

al - La progettazione, l'organizzazione, la realizzazione di interventi semplici o complessi nelle situazioni problematiche di conflitto manifesto o latente, o come prevenzione del disagio, con particolare attenzione ai gruppi sociali svantaggiati di cui all'art. 4 e in svariati contesti (scuola, comunità, centri sociali, quartieri, organizzazioni pubbliche e private, ecc.).

Tali interventi tenderanno a essere di ampio respiro e continuativi, a investire il territorio secondo i principi della "Coscientizzazione freiriana" e dell'"Approccio di Comunità", cioè coinvolgendo gruppi, associazioni ed Enti, attivando meccanismi di auto-promozione, di connessione, di confronto anche conflittuale, allo scopo di trasformare il contesto nella direzione di una maggiore giustizia sociale e benessere collettivo, superando l'isolamento e la frammentazione sociale per

	essere in grado di esercitare più potere atto a sostenere	
	i processi di liberazione personale e collettiva.-----	
	a2 - L'ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazio-	
	ne di progetti anche in collaborazione con altri enti pubblici	
	e privati, nazionali e internazionali, nell'ambito dei Fondi	
	Europei di vario tipo adatti alla tematica prescelta.-----	c
	a3 - La partecipazione attiva alla programmazione sociocultu-	v
	rale del territorio, avanzando proposte in merito all'Educa-	E
	zione sanitaria, Interculturale, Permanente e alla Pace, alla	b
	prevenzione del disagio, al recupero delle fasce marginali,	p
	finalizzati allo sviluppo delle risorse e delle competenze	d
	degli stessi soggetti.-----	P
	a4 - La realizzazione di spettacoli, azioni teatrali parteci-	s
	pate, animazioni, eventi e performance che abbiano l'obiettivo	b:
	di sensibilizzare i cittadini o fasce specifiche di popolazio-	ai
	ne ai temi sociali, educativi e politici (nel senso greco del-	ti:
	la parola "polis", attinenti quindi alla gestione della comu-	e
	nità).-----	sc
	a5 - La realizzazione di spettacoli od eventi alla fine di	b3
	corsi e progetti che diano rilievo al valore dei partecipanti	la
	stessi di fronte alla cittadinanza, contribuendo così a smor-	or
	zare l'etichettamento delle fasce sociali marginali (pazienti	co
	psichiatrici, tossicodipendenti in trattamento, ecc.).-----	b4
	Le attività di spettacolo di cui sopra sono intese come stru-	fo:
	menti per attuare gli obiettivi sociali ed educativi della co-	te

ere operativa e non come intrattenimento o semplice manifestazione
--- culturale estetica. A tale scopo i temi che saranno trattati
cio- verteranno su problematiche sociali, la costruzione degli e-
fici venti avverrà con la consulenza di organismi esperti del set-
ondi tore trattato, gli attori saranno persone uscite dai corsi
--- della Cooperativa, interessati all'aspetto sociale ed educati-
tu- vo del Teatro dell'Oppresso.-----

ica- **B) FORMAZIONE**-----

lla b1- L'organizzazione e la gestione di corsi di formazione (in
li, proprio o a richiesta) di livelli diversi e per diversi tipi
ze di operatori (insegnanti, educatori, animatori socioculturali,
--- psicologi, volontari, ecc.) relativamente al metodo TdO e ai
ci- suoi strumenti tecnici, ed anche alle aree culturali connesse.

ivo b2 - In particolare l'organizzazione e la gestione di corsi
io- annuali e pluriennali relativi al Teatro di Boal, a metodi at-
el- tivi di apprendimento, all'educazione alla Pace e al conflitto
mu- e a qualsiasi tecnica o metodo o contenuto coerente con gli
--- scopi sociali;

di b3 - La formazione permanente dei propri operatori, sia con un
nti lavoro sulle proprie oppressioni, che come approfondimento te-
or- orico, metodologico e tecnico, con supervisioni, aggiornamento
nti continuo sulla pratica, lavoro sulla dinamica del gruppo.-----

-- b4 - L'ideazione, la progettazione e la gestione di corsi di
ru- formazione professionale o altre iniziative formative collega-
co- te direttamente o indirettamente alla formazione, finanziate e

non da Enti Pubblici territoriali, Centrali o Comunitari, al	quant
fine di accrescere il livello professionale di chi opera od	po sc
intende operare nei diversi settori socio-economici ed educa-	c2 -
tivi; in particolare formazione rivolta a soggetti svantaggia-	ze
ti o alle figure professionali che si occupano o si occuperan-	nei
no del loro reinserimento sociale e lavorativo.-----	duca
b5 - La progettazione e gestione di attività formative, di do-	muni
cenza, di organizzazione per conto di terzi; consulenza orga-	audi
nizzativa, progettuale e formativa a Enti pubblici e privati	D) A
operanti nei vari settori economici e sociali; in particolare	di -
formazione rivolta a soggetti svantaggiati o alle figure pro-	inte
fessionali che si occupano o si occuperanno del loro reinseri-	lega
mento sociale e lavorativo.-----	TdO
b6 - L'organizzazione e gestione di corsi, lezioni, seminari,	soci
dibattiti e conferenze per la formazione, l'aggiornamento, il	d2 -
perfezionamento professionale, per i soci e non, per singole	la p
figure professionali o specializzazioni o per il territorio,	crea
nei campi di attività esercitati dalla Cooperativa; in parti-	semp
colare formazione rivolta a soggetti svantaggiati o alle figu-	soci
re professionali che si occupano o si occuperanno del loro	zior
reinserimento sociale e lavorativo.-----	E) /
C) RICERCA-----	el
c1 - La promozione e la gestione di attività di ricerca, di	che
sperimentazione e divulgazione culturale. In questo ambito la	col
Cooperativa potrà organizzare e gestire convegni, conferenze e	Per

al	quant'altro possa ritenersi utile al raggiungimento dello sco-
od	po sociale;-----
ca-	c2 - Il censimento, conservazione e diffusione delle esperien-
ia-	ze coerenti coi fini sociali, maturate in Italia e altrove
an-	nei vari campi dell'azione sociale (Teatro dell'Oppresso, E-
--	ducazione popolare, Educazione alla pace, Psicologia di co-
do-	munità,...) costituendo un archivio di materiale scritto e
ga-	audiovisivo.-----
ati	D) AZIONE CULTURALE-----
are	d1 - La promozione e partecipazione a incontri nazionali ed
ro-	internazionali, convegni, momenti di scambio, confronto e col-
ri-	legamento, creazione di reti tra gruppi e persone che usano il
--	TdO e/o metodi compatibili, interessati alla trasformazione
ri,	sociale.-----
il	d2 - La diffusione della propria esperienza, anche attraverso
ole	la pubblicazione di documenti, ricerche, saggi e riviste e la
lo,	creazione di mezzi audio-visivi e informatici di ogni genere,
ci-	sempre con adesione agli scopi specifici della cooperazione
ju-	sociale e, in particolare, all'aspetto educativo e di promo-
oro	zione umana che la connotano.-----
--	E) AZIONE ORGANIZZATIVA-----
--	e1 - Lo stimolo e il sostegno alla nascita di gruppi locali
di	che perseguano ricerche ed interventi sul proprio territorio
la	col TdO nell'ottica della liberazione umana.-----
e	Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà

anche e tra l'altro:-----

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese italiane ed estere di qualsiasi tipo ed oggetto, comprese quelle finanziarie e di garanzia, specie se ad esse aderiscono cooperative e svolgono attività dirette a consolidare il movimento cooperativo;-----

b) partecipare in qualsiasi forma alla costituzione e alla gestione di altre società cooperative ovvero di capitali, anche azionarie, compresa la sottoscrizione, il versamento, l'acquisto e la cessione di azioni o quote od obbligazioni delle predette società;-----

c) assumere la concessione in appalto di lavori, opere, servizi e forniture in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;-----

d) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili anche come sede sociale, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci, ed a terzi i beni descritti nel presente comma;-----

e) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;-----

--- f) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra ga-
lasi ranzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimen-
ed to del credito agli enti o società cui la Cooperativa ade-
scie risce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;---
di- l) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE,
--- dallo Stato, dalla Regione e da enti locali, oltre i finan-
ge- ziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri or-
an- ganismi pubblici, statali, parastatali o da privati;-----
to, m) stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pub-
ioni bliche e con privati; assumere la concessione di servizi
--- inerenti l'oggetto sociale;-----
svi- n) assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi
che dell'art. 11 della Legge 381/91, a cui potranno essere con-
a- cessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro
--- attività.-----
in La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni contrattuali
care di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute neces-
ed sarie o utili al conseguimento degli scopi sociali, non come
età, attività ma solamente per il migliore conseguimento
ai dell'oggetto sociale.-----
--- La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previden-
ono- za e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti dispo-
svi- sizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attivi-
abi, tà, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei
--- prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente

ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto	I nuo
tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pub-	ria s
blico sotto ogni forma.-----	ovver
La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previ-	vorat
sti dal Titolo IV del presente statuto.-----	caso
La cooperativa può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi	La de
dell'articolo 2545 septies del codice civile.-----	formi
TITOLO III-----	sce:-
SOCI -----	1. la
ART.6-----	sc
REQUISITI DEI SOCI-----	2. i
Il numero dei soci operatori è illimitato e variabile, ma	si
non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Pos-	ne
sono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la	3. la
capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano matu-	to
rato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto	Ai s
della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare	ra i:
al raggiungimento dei fini sociali.-----	zion
Possono divenire soci lavoratori, instaurando rapporti di la-	ci s
voro di "apprendistato" o di "inserimento lavorativo", ovvero	nell
d'ogni altro genere avente concorrente finalità formativa, an-	Il s
che i giovani ultradiciottenni che, pur non in possesso di una	part
professionalità piena, intendono acquisirla mediante presta-	lame
zione del loro lavoro nella cooperativa, mettendo a disposi-	l'ap
zione di questa la loro capacità lavorativa.-----	re i

I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nella cooperativa; i nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso cui si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nella cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio, inoltre egli non può rappresentare in assemblee altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore della cooperativa.-----

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476, comma 2 e seguenti del codice civile. ----

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione cooperativa. In tal caso l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato secondo le modalità e con gli effetti previsti dal successivo articolo 7.

Di conseguenza al termine di tali rapporti con i soci stessi sarà instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle vigenti normative collettive, a meno che, prima della scadenza, e nel rispetto dei termini di preavviso, ove dovuto, la Cooperativa, con motivato giudizio, abbia valutato non raggiunta una professionalità piena, ritenendo quindi insussistenti le condizioni per un consolidamento del rapporto societario, che verrà risolto insieme a quello di lavoro subordinato.-----

sere	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo am-
---	ministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei
isti	confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità
---	previste dall'articolo 12.-----
men-	Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente
pet-	all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ul-
evi-	teriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito rego-
bbia	lamento, in una delle forme di cui all'art.4, comma 7, del
con-	presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la co-
iva,	operativa.-----
ione	Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecni-
pro-	ci ed amministrativi nel numero strettamente necessario al
caso	buon funzionamento della società.-----
mis-	Possono, altresì rivolgere domanda di ammissione a socio colo-
o le	ro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa,
7.	siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratui-
assi	to in qualità di soci volontari. Il numero dei soci volontari
ato,	non può superare la metà del numero complessivo dei soci.-----
che.	Possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche
iso,	o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo
alu-	sviluppo delle attività di tali cooperative.-----
indi	Possono altresì essere ammessi come soci fruitori, coloro che
orto	godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei ser-
su-	vizi prestati dalla cooperativa.-----
---	Non potranno essere soci cooperatori coloro che esercitano in

proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche	
ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concor-	Ne
renza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione	2,
dell'Organo Amministrativo assunta in conformità alle leggi	lo
speciali in materia di cooperazione di lavoro.-----	ra
ART.7-----	po
AMMISSIONE NUOVI SOCI-----	Se
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	so
all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	le
a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza,	-
luogo e data di nascita;-----	-
b) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere,	-
nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di par-	-
tecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale	-
sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta	-
dell'Organo Amministrativo;-----	-
c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta,	-
dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori	-
di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle speci-	L'
fiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare	di
un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art.4,	ca
comma 7 del presente statuto e con l'apposito regolamento; -	as
d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai rego-	to
lamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere pre-	zi
so visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	L'.

liche	Organi sociali.-----	
ncor-	Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art.	
sione	2, Legge 381/1991, oltre ai dati indicati al presente artico-	
eggi	lo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del	
----	rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in ap-	
----	posita sezione del libro soci.-----	
----	Se trattasi di persona giuridica, la domanda di ammissione a	
utare	socio dovrà contenere, oltre a quanto indicato alle precedenti	
are:	lettere b) e d):-----	
enza,	- la ragione sociale, la sede legale e copia dello Statuto;	
----	- la delibera dell'organo competente in merito alla richiesta	
ere,	di ammissione a socio della cooperativa;-----	
par-	- l'indicazione dell'attività esercitata in riferimento allo	
uale	scambio mutualistico ed all'oggetto sociale della coopera-	
osta	tiva;-----	
----	- la dichiarazione che l'Ente non ha in corso procedure con-	
lta,	corsuali o provvedimenti che comportino l'interdizione	
tori	dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.-----	
eci-	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
rare	di cui all'articolo 6 del presente statuto e l'inesistenza di	
t.4,	cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda,	
o;-	assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavora-	
ago-	tori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in forma-	
pre-	zione o in inserimento.-----	
agli	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il sog-	

getto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'Organo Amministrativo.-----

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.----

La stipula in via definitiva del contratto di lavoro, nelle varie forme previste dalla legge, in qualità di socio lavoratore, è subordinata alla verifica concreta della rispondenza dei requisiti statutari e professionali, dichiarati ed effettivamente posseduti, con le reali esigenze della cooperativa, verifica da effettuarsi entro il termine previsto dal regolamento interno.-----

Durante tale periodo, nessun preavviso di risoluzione del rapporto è dovuto da entrambe le parti.-----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo dovrà, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.-----

ART. 8-----

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE-----

mento	Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote
----	che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a
co-	pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la coo-
mini-	perativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.---
----	Il socio cooperatore che intende trasferire la propria quota
nelle	deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera
ora-	raccomandata.-----
lenza	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-
ifet-	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento
iva,	della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di
ola-	trasferire la propria quota e la cooperativa deve iscrivere
----	nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per di-
rap-	venire socio.-----
----	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-
mi-	re motivato; contro il diniego il socio lavoratore entro ses-
era-	santa giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre
---	opposizione al Collegio Arbitrale, previo esperimento del ten-
gano	tativo di conciliazione così come previsto all'articolo 35 del
orni	presente statuto.-----
si	ART. 9-----
ac-	DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI-----
sua	Le quote sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere
---	versate a rate e precisamente:-----
---	- almeno il 10% all'atto dell'ammissione;
---	- il restante nei termini previsti dall'Organo Amministrati-

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature is a cursive script.

vo.-----

I soci cooperatori sono obbligati:-----

a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini sopra previsti;-----

b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;-----

c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'Organo Amministrativo;-----

d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.-----

I soci lavoratori, inoltre:-----

a) concorrono alla gestione della cooperativa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;-----

b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi della cooperativa;-----

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;-----

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;---

e) contribuiscono all'attività della cooperativa a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio la-

--- lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto
--- di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro
e disponibili per la cooperativa stessa.-----
--- E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad al-
cato tre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed e-
--- splichino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a
sta- favore di terzi esercenti imprese concorrenti.-----
--- L'Organo Amministrativo, in considerazione delle caratteristi-
eli- che e della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può
--- autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni
--- lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio,
al- presso altre cooperative.-----
alla Per uniformità di trattamento tra tutti i soci cooperatori,
--- qualora venga deliberato l'aumento di capitale, i soci già am-
o e messi dovranno integrare la sottoscrizione provvedendo al ver-
ché samento per la differenza con le quote già sottoscritte.-----
sti- I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto
--- di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli
te- affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti
lle di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi
--- all'amministrazione.-----
che Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro
--- gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa potrà
nda essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della coope-
la- rativa purché vi consenta una maggioranza qualificata di soci

rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'art. 2476 comma 7 cc.

ART.10

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte (scioglimento se trattasi di persone giuridiche).

ART.11

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore:

A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a) subordinato

1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 12 punto

4, lett. a. 5-

b) diverso da quello subordinato

pur-	1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla
o un	cooperativa.-----
---	Il recesso non può essere parziale.-----
com-	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata
sono	alla cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla en-
ensi	tro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano
---	i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, le-
---	gittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del re-
---	cesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunica-
per	zione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento del-
idi-	la comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio
---	Arbitrale, previo esperimento del tentativo di conciliazione
---	così come previsto all'articolo 35 del presente statuto.-----
---	Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto so-
ocio	ciale che con riguardo al rapporto mutualistico, a far data
---	dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di acco-
	gliamento della domanda.-----
ogi-	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1,
---	punto C), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro
	si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comu-
	nicaazione della delibera dell'Organo Amministrativo, con cui
ivo	si constataano i legittimi motivi della risoluzione del rappor-
into	to sociale.-----
---	ART. 12-----
	ESCLUSIONE-----

L'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo, oltre	
che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:----	5
1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti	
per la partecipazione alla società;-----	6
2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
bilità previste dal precedente art.6;-----	7
4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
a. subordinato	
1. per mancato superamento del periodo di verifica deci-	
so dalla cooperativa;-----	
2. per mutuo consenso;	8
3. per dimissioni, anche in periodo di verifica;	
4. per licenziamento per giusta causa o giustificato mo-	
tivo soggettivo;-----	9
5. per perdita di appalto da parte della cooperativa,	
con conseguente assunzione presso diverso datore di	
lavoro;-----	1
b. diverso da quello subordinato	
1. per mutuo consenso;	
2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavora-	1
tore;-----	
3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa impor-	
tanza, da parte del socio lavoratore;-----	1
4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa impor-	

- | | |
|------|--|
| ltre | tanza, da parte della cooperativa,----- |
| --- | 5) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai |
| isti | trattamenti pensionistici previsti dalla legge;----- |
| --- | 6) che venga condannato con sentenza penale definitiva per re- |
| ati- | ati la cui gravità renda improseguibile il rapporto socia- |
| --- | le;----- |
| --- | 7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente |
| | statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente |
| | adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non |
| sci- | consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rappor- |
| --- | to;----- |
| | 8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento |
| | delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali de- |
| mo- | biti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;----- |
| --- | 9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati- |
| va, | bilità previste dall'articolo 9 del presente statuto senza |
| di | la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo.----- |
| --- | 10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a |
| | ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contra- |
| | ria agli interessi sociali;----- |
| ra- | 11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla coopera- |
| --- | tiva o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiu- |
| or- | dizievoli;----- |
| --- | 12) che, senza giustificato motivo, si rifiuti benché for- |
| or- | malmente richiesto, di partecipare ai lavori della coopera- |

tiva, ovunque questa abbia cantieri o altri sedi lavorative.

13) il socio manchi di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in cooperativa, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta almeno 3 assemblee soci consecutive.

14) il socio persona giuridica si trovi in stato di liquidazione, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Organo Amministrativo.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Organo Amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di ses-

ti- 60 giorni dalla comunicazione, previo esperimento del ten-

tativo di conciliazione così come previsto all'articolo 35 del
li, presente statuto.-----

ten- ART.13-----

e- CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE-----

3.- Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,
da- debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante racco-
--- mandata con ricevuta di ritorno.-----

ti- Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa
are in merito a provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo
il su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio
di Arbitrale, previo esperimento del tentativo di conciliazione
ce- così come previsto all'articolo 35 del presente statuto.-----

--- I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provve-
rto dimenti dell'Organo Amministrativo dovranno promuovere la pro-
vi- cedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla
ato cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla rice-
--- vuta comunicazione dei provvedimenti stessi.-----

l, ART.14-----

vo- DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE-----

lla I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-
ni- borso delle somme versate per liberare la quota da essi sotto-
--- scritta aumentata di quelle ad essi eventualmente attribuite
ro- per rivalutazione e ristorno, a norma dei successivi articoli
es- 20 e 21 del presente statuto.-----

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.-----

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

Per la frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ristorno la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.-----

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.-----

ART. 15-----

MORTE DEL SOCIO-----

In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso del capitale da lui effettivamente versato ed eventualmente attribuito a titolo di rivalutazione e di ristorno, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.-----

Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare,

r- unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale, atto
a- notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la no-
in- mina di un unico delegato alla riscossione.-----
e, ART.16-----
m- PRESCRIZIONE DEI DIRITTI-----
- I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-
la- vranno richiedere il rimborso del capitale loro spettante en-
e- tro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'e-
p- sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limi-
- tatamente al socio, è divenuto operativo.-----
i- Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-
in- mine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'Organo
- Amministrativo, al fondo di riserva legale.-----
ta ART.17-----
al TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI-----
to Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è de-
- terminato da apposito regolamento, redatto dall'Organo Ammini-
- strativo e approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto
- della natura subordinata o diversa da quella subordinata del
il rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.-----
to In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di
i- lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti col-
te- lettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della
- contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto
e, della quantità e qualità del lavoro prestato.-----

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di natura subordinata, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.-----

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.-----

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa di lavoro favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni economiche, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'Organo Amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.---

TITOLO IV-----

STRUMENTI FINANZIARI-----

ART. 18-----

TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI-----

Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti

di
di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori
rà
professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investito-
e,
ri qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del co-
i-
dice civile e dell'articolo 111 octies delle disp. att.
ni
trans.-----

-
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea,
i-
sono stabiliti;-----

za
- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli
i-
emessi ed il relativo valore nominale unitario;-----

-
- le modalità di circolazione;

-
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di
-
corresponsione degli interessi;-----

-
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

e
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti
-
che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del
-
collocamento dei titoli.-----

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al
i-
presente articolo ed al relativo rappresentante comune, si ap-
plica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti del codi-
ce civile, in quanto compatibili con le disposizioni del pre-
sente statuto.-----

TITOLO V-----

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO-----

ART. 19-----

PATRIMONIO SOCIALE -----

Il patrimonio della cooperativa è costituito:-----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;-----

b) dagli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 18;-----

c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;-----

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle loro partecipazioni.-----

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite in qualunque forma, fra i soci e gli altri possessori di strumenti finanziari né durante la vita sociale né all'atto del suo scioglimento.-----

ART. 20-----

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

- Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo
 r- provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni
 da di legge.-----
 ai Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere
 - riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i so-
 ai ci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.-----
 - Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la
 ai condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del co-
 ce dice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione
 di di cui all'art. 111-septies R.D. 30 marzo 1942 n. 318.-----
 - Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla ge-
 stione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri
 sa seguiti dall'Organo Amministrativo nella gestione sociale per
 - il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con
 ra il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della so-
 ce cietà. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano
 - anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo
 e, all'ammissione dei nuovi soci.-----
 r- Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per
 al l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
 - sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bi-
 - lancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari
 - esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della coopera-
 di tiva, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
 - L'Organo Amministrativo, con propria deliberazione presa prima

della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

L'Organo Amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito proporzionale delle rispettive quote sottoscritte e versate. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 21

DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia;

d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci lavoratori, e ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, privi dei diritti di amministrazione, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non

potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 22

ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato.

SEZIONE I - DECISIONI DEI SOCI

ART. 23

DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, i sindaci, se nominati, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

ale	2. la determinazione della struttura dell'organo amministrati-
io-	vo, del periodo di durata del mandato, nel rispetto di
er-	quanto disposto dal successivo articolo 28 del presente
--	statuto, e relative nomine e revoche;-----
--	3. la determinazione della misura dei compensi da corrispon-
--	dersi agli amministratori per la loro attività collegiale;-
--	4. la nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque
--	opportuno, dei componenti del collegio sindacale, elezione
io-	tra questi del Presidente, deliberazione dell'eventuale re-
--	voca;-----
--	5. il conferimento e la revoca, sentito il collegio sindacale,
--	se nominato, dell'incarico di controllo contabile secondo
--	quanto previsto nel successivo art.30 del presente statuto
--	e determinazione del corrispettivo spettanti agli incarica-
--	ti;-----
--	6. l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statu-
--	to;-----
nza	7. la deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi a-
che	ziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico,
oci	da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della
gli	crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla
--	legge, del programma di mobilità;-----
--	8. la deliberazione dell'ammontare della quota che si richiede
o e	di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a so-
--	cio cooperatore;-----

9. la deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dall'organo amministrativo, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;-----

10. la deliberazione sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto e sulle forme dell'erogazione stessa;-----

11. le modificazioni dell'atto costitutivo;

12. le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----

13. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;-----

14. la delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico.-----

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.-----

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni, qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.-----

ART.24-----

non	ASSEMBLEA-----
ri-	La convocazione dell'Assemblea è effettuata presso la sede so-
rt-	ciale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso conte-
--	nente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge
rno	l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda con-
or-	vocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la pri-
--	ma.-----
	L'avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera raccoman-
na	data anche a mano risultante dal libro soci o comunicazione
le-	via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova
--	dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente di-
to	ritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna catego-
--	ria di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi,
si-	almeno otto giorni prima dell'assemblea.-----
--	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'As-
le-	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti
ite	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e tutti i
--	componenti dell'organo amministrativo ed i componenti
ro	dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato,
de	sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone
l-	alla trattazione dell'argomento.-----
no	ART. 25-----
to	QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI-----
-	L'assemblea è validamente costituita:-----
-	1. in prima convocazione quando intervengano (fisicamente o

rappresentati) la metà più uno dei voti spettanti ai soci;-

2. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti.-----

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società e per le deliberazioni di cui all'articolo 2479 numeri 4) e 5) del codice civile, l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

Le votazioni sono palesi.-----

ART.26-----

INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA-----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno 90 giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte.-

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.-----

Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera da presentare al presidente dell'Assemblea Generale dei Soci, il nome del proprio rappresentante.-----

In mancanza la persona giuridica socia potrà essere rappresentata dal Presidente o dal Vice Presidente.-----

Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento appor- tato, fino ad un massimo di cinque come previsto dall'apposito regolamento.-----

ci;-	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-
voti	sonalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-
----	tare soltanto da un altro socio che non sia amministratore o
tà e	sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scrit-
e 5)	ta.-----
onda	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due so-
dei	ci.-----
----	Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative
----	cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri
----	rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di vo-
----	to.-----
o i-	ART.27-----
ni e	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA-----
e.-	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-
mon-	sidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal
----	vice-presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona
tera	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza
oci,	dei presenti.-----
----	L'assemblea nomina un segretario.-----
sen-	La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggio-
----	ranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non so-
voti	cio.-----
por-	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-
sito	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presen-
----	ti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle vo-

tazioni.

SEZIONE II - AMMINISTRAZIONE

ART. 28

AMMINISTRAZIONE

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da n.3 a n.11 consiglieri.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

--- La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove nominati, dal collegio sindacale o dal revisore.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per

l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381 c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. -----

In caso di nomina di un Amministratore unico, le decisioni in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci nonché quelle che incidono sui rapporti mutualistici dei soci sono attribuite alla competenza dell'Assemblea dei soci. -----

In caso di istituzione del comitato esecutivo, delle deliberazioni delle adunanze dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dai componenti, il quale deve essere trascritto in apposito libro delle decisioni del comitato esecutivo. -----

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. -----

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella

ra.	La decima relazione gli amministratori devono illustrare le ra-
ri-	gioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione
le-	di nuovi soci.-----
li-	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.
es-	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappre-
ate	sentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio,
la-	al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.----
--	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,
in	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.
ché	2386 del codice civile.-----
ono	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o
--	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei so-
ra-	ci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se no-
it-	minato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordi-
ito	naria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sinda-
--	cale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione
ri-	è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in ca-
ale	rica fino alla sua sostituzione.-----
se,	In presenza di amministratori investiti di particolari cari-
li-	che, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio
e	di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale,
--	se nominato.-----
ne	ART. 29-----
ne	RAPPRESENTANZA SOCIALE-----
la	La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi è in

giudizio spetta, alternativamente all'amministratore unico o al presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

Il soggetto che ha la rappresentanza sociale è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il presidente può delegare i propri poteri al vice presidente ed ai consiglieri delegati, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.-----

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice presidente.-----

Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza od impedimento del Presidente.-----

SEZIONE III - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI-----

ART.30-----

CONTROLLO CONTABILE-----

I soci, con apposita delibera assembleare, pur in assenza dei requisiti richiesti dall'art.2543 possono in ogni momento nominare un collegio sindacale o un revisore, determinandone competenze e poteri.-----

ART.31-----

o	COLLEGIO SINDACALE-----
--	Ove si verificassero i presupposti di legge, di cui
a	all'art.2543, comma 1, c.c. la Cooperativa procede alla nomina
ati	del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due
tie	supplenti, eletti dall'Assemblea, in possesso dei requisiti di
e	legge.-----
stà	Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.-----
ed	I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data
--	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-
e-	tivo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.-
ai	Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.---
n-	ART. 32-----
--	COMPETENZA E RIUNIONI-----
le	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e
-	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-
de	strazione ed in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto or-
-	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società
-	e sul suo concreto funzionamento.-----
-	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle
-	riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto da-
ei	gli intervenuti.-----
o-	Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presen-
ne	za della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza as-
-	soluta dei presenti.-----
-	I sindaci devono assistere alle assemblee, alle adunanze del

Consiglio di Amministrazione e alle riunioni del comitato esecutivo, se nominato.-----

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.-----

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. -----

I sindaci, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.-----

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di

ese-	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a
----	proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed au-
a de-	siliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle
occare	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.
leg-	2399, c.c., l'Organo Amministrativo può, tuttavia, rifiutare
mini-	agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a infor-
o del	mazioni riservate.-----
ità e	Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale
----	da inserirsi nell'apposito libro.-----
li e-	TITOLO VII-----
pre-	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----
nella	ART. 33-----
rtico	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----
ensi	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.-
----	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della
ici,	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'as-
nte,	ssemblea, con le maggioranze previste dall'articolo 25, dispor-
oltà	rà in merito a:-----
ento	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del
iali	collegio in caso di pluralità di liquidatori;-----
on i	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui
o ai	spetta la rappresentanza della cooperativa;-----
ene-	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
---	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla
di	cessione della cooperativa, di rami di essa, ovvero anche

di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore della cooperativa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società che dovranno comunque essere approvati dall'assemblea.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 34

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, devoluti:

- a) il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti di partecipazione, se emessi.

TITOLO VIII

ti ne-	DISPOSIZIONI FINALI-----
ativa,	ART.35-----
ingoli	CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----
-----	Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai re-
epiere	golamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rap-
le do-	porto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità,
-----	all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni sta-
to di	tutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli
sa di	organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei
mag-	soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra
del-	soci, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di
zioni	conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conci-
irit-	liazione della Camera di Commercio di Parma, con gli effetti
----	previsti dagli art. 38 e ss del D. Lgs. n. 5/2003.-----
----	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come
----	prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comu-
o di	nicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti
ali-	concordino per iscritto, sarà rimessa alla decisione di un
de-	collegio di tre arbitri che deciderà secondo arbitrato rituale
---	di diritto secondo il regolamento arbitrale della Camera Arbi-
ven-	trale di Parma.-----
i;-	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le con-
di	troversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci
---	ovvero promosse nei loro confronti, essendó la presente clau-
---	sola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del re-

lativo incarico.-----

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.-----

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.-----

ART.36-----

DISPOSIZIONI FINALI-----

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt.19, 21 e 34 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno della Cooperativa e, soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci con le maggioranze previste dalla legge.-----

F/ti: Massimiliano Filoni - Emanuela Enrica Roncoroni - Giovanni Badalotti - MASSIMILIANO CANTARELLI-----

